

IMPOSTE SUL REDDITO

Spese di formazione professionali: nuove regole, nuovi dubbi

di **Alessandro Bonuzzi**

La [L. 81/2017](#) (il cd. *Jobs Act del lavoro autonomo*), recante “**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**”, ha introdotto nuove **disposizioni** relative alla deducibilità dal **reddito di lavoro autonomo** delle spese di **formazione**.

Per effetto delle modifiche, l'attuale formulazione del [comma 5 dell'articolo 54 del Tuir](#) prevede che, a decorrere dal 2017, le spese sostenute per l'**iscrizione a master** e a corsi di **formazione** o di **aggiornamento professionale**, nonché le spese di iscrizione a **convegni** e **congressi**, comprese quelle di **viaggio** e **soggiorno**, sono **integralmente deducibili** dal reddito di lavoro autonomo, entro il **limite annuo di 10.000 euro**.

Secondo le regole in vigore fino al 2016, invece, le spese di formazione erano deducibili **nel limite del 50%** del costo sostenuto, dovendo far scontare la deducibilità limitata anche alle connesse spese di viaggio e soggiorno.

È evidente come le nuove regole siano **più vantaggiose** rispetto a quelle applicabili in passato; tuttavia, dovrà essere fatta chiarezza su **due aspetti** di non poco conto ad oggi ancora dubbi.

Il primo riguarda la gestione delle **spese eccedenti il plafond di 10.000 euro**. Difatti, se è pacifico che la parte del **costo di iscrizione** all'evento formativo eccedente il tetto di deducibilità deve essere considerata indeducibile, qualora invece lo **splafonamento** sia riconducibile alle spese di viaggio, vitto e alloggio (ossia soggiorno), sostenute per la partecipazione all'evento, il trattamento fiscale appare **controverso**.

È il caso, ad esempio, in cui il costo di iscrizione al corso è pari a 10.000 euro, e, nell'ambito della partecipazione all'evento, il professionista sostiene anche 200 euro tra cena e pernottamento. Ebbene, il dubbio è se le spese di vitto e alloggio:

- debbano essere considerate **indeducibili** poiché eccedenti il limite di 10.000 euro; oppure
- possano essere ricondotte alla **regola generale**, divenendo allora deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi.

In attesa di chiarimenti sul punto, la **prima soluzione** sembra quella più convincente: le spese di vitto e alloggio riconducibili all'evento formativo dovrebbero “acquisire” la **natura** di spese di formazione e, conseguentemente, dovrebbero scontare il relativo **regime fiscale**, nel bene –

deducibilità al 100% in caso di non superamento del *plafond* – e nel male – indeducibilità al 100% in caso di *splafonamento*.

Il secondo aspetto sul quale è doveroso un pronunciamento da parte delle Autorità fiscali riguarda le modalità con le quali le nuove regole operano nei confronti degli **studi associati**.

Innanzitutto, va chiarito se il tetto di deducibilità è “**fisso**”, essendo riferito complessivamente allo studio, oppure è “**mobile**”, dipendendo dal numero dei professionisti dello studio. In quest’ultima ipotesi, che peraltro appare la più ragionevole, il *plafond* di deducibilità sarebbe pari al **prodotto** tra il numero degli associati e l’importo di 10.000 euro (in pratica si dovrebbe calcolare un ***plafond globale***).

Volendo assumere questa tesi come quella corretta, si pone poi un’**ulteriore questione**: rileva comunque il tetto di 10.000 euro per ciascun professionista oppure, a questo punto, ciò che conta è che non venga superato il *plafond* globale dello studio, in modo tale che se, in presenza di due associati, uno spende zero e l’altro 20.000, non si verifica alcun *splafonamento*? Per il momento, la soluzione più ragionevole parrebbe essere quella di ritenere che per il singolo professionista rilevi comunque il **tetto pro-capite** di 10.000.

Non resta che attendere la **posizione ufficiale** dell’Agenzia delle Entrate.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

Scopri le sedi in programmazione >